

Agenzia territoriale per la casa della provincia di Asti

Bando ai sensi della legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 e dei regolamenti pubblicati sul B.U.R.P. n. 40s1 del 6 ottobre 2011 per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel comune di Canelli.

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., ad oggetto: "Norme in materia di edilizia sociale" e dei regolamenti attuativi pubblicati sul B.U.R.P. n. 40s1 del 6.10.2011, ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 01/02/2013 e della Determinazione Dirigenziale n. 214 del 18/02/2013, è indetto un bando generale per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia sociale, in disponibilità al Comune di Canelli, fatti salvi gli alloggi riservati per le particolari situazioni di emergenza abitativa di cui art. 10 della citata legge regionale, che si renderanno disponibili nel periodo di *validità triennale* del bando medesimo.

Ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 è inoltre disposta la formazione della graduatoria degli appartenenti alle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale ad essi destinati.

AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 della legge regionale n. 3 del 17 febbraio 2010, l'ambito territoriale di riferimento per il presente bando di concorso è quello contraddistinto dal n. 47 di cui fanno parte i seguenti Comuni:

AGLIANO TERME, BELVEGLIO, BRUNO, BUBBIO, CALAMANDRANA, CALOSSO, CANELLI, CASSINASCO, CASTAGNOLE DELLE LANZE, CASTEL BOGLIONE, CASTEL ROCCHERO, CASTELLETTO MOLINA, CASTELNUOVO BELBO, CASTELNUOVO CALCEA, CESSOLE, COAZZOLO, CORTIGLIONE, COSTIGLIOLE D'ASTI, FONTANILE, INCISA SCAPACCINO, LOAZZOLO, MOASCA, MOMBARUZZO, MOMBERCCELLI, MONASTERO BORMIDA, MONTABONE, MONTALDO SCARAMPI, MONTEGROSSO D'ASTI, NIZZA MONFERRATO, OLMO GENTILE, QUARANTI, ROCCAVERANO, ROCCHETTA PALAFAEA, SAN MARZANO OLIVETO, SEROLE, SESSAME, VAGLIO SERRA, VESIME, VIGLIANO D'ASTI, VINCHIO.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO

1) A norma dell'art. 3 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010 i requisiti per partecipare al presente bando di concorso sono i seguenti:

a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno cinque anni nel Comune di Canelli o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale n. 47;

b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1, A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;

c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3, A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:

- 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
- 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
- 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
- 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;

d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

- e) non essere, alcun componente del nucleo richiedente, assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
 - f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
 - g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale;
 - h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
 - i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), non superiore al limite stabilito di € 20.620,00.
2. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data del 18/02/2013, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a) da possedersi da parte del solo richiedente.
3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.
4. Gli appartenenti alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco possono partecipare al presente bando di edilizia sociale anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i).

DEFINIZIONI

Ai fini del presente bando valgono le seguenti definizioni:

- **indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)**, è quello stabilito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), in corso di validità e relativo all'ultima dichiarazione fiscale utile;
- il **nucleo richiedente** è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente), con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente;
 - b) figli minori del richiedente;
 - c) altro genitore di figli minori del richiedente;
 - d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.
- Per **alloggio scadente** si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:
 - 1) elementi propri dell'unità immobiliare:
 - 1.1) pavimenti;
 - 1.2) pareti e soffitti;
 - 1.3) infissi;
 - 1.4) impianto elettrico;
 - 1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
 - 1.6) impianto di riscaldamento;
 - 2) elementi comuni:

2.1) accessi, scale e ascensore;

2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere;

- Per **servizio igienico incompleto** si intende quello non composto di wc, lavabo e doccia o vasca;
- Per **sfratto incolpevole** si intende lo sfratto determinato da una riduzione di reddito del nucleo familiare

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione è determinato ai sensi del regolamento n. 14R pubblicato sul BURP n. 40s1 del 4.10.2011.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere redatte su moduli appositamente predisposti dal Comune di Canelli, distribuiti gratuitamente presso il comune stesso, dal 29/04/2013 al 12/06/2013 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

I moduli di domanda, corredati da una marca da bollo di € 14,62 e copia del documento di identità non scaduto del richiedente, dovranno essere consegnati personalmente o da un componente il nucleo familiare dal 29/04/2013 presso gli uffici comunali dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

È, inoltre, possibile inoltrare il modulo di domanda, debitamente firmato, per posta con raccomandata A.R. indirizzata al Sig. Sindaco del comune di Canelli via Roma n. 37 14053 Canelli (AT). Per i cittadini emigrati all'estero il termine per la presentazione delle domande è prorogato di 30 giorni. L'eventuale cambiamento di domicilio dovrà essere comunicato entro 10 giorni all'ufficio competente. La domanda di partecipazione al bando costituisce autocertificazione e dichiarazione sostitutiva ai sensi della normativa vigente relativa a stati, fatti, qualità personali del richiedente e dei componenti il nucleo familiare.

Alla domanda devono *obbligatoriamente* essere allegati: la copia della carta d'identità, la copia dell'eventuale certificato di invalidità, la copia della sentenza o monitoria di sfratto esecutivo. E' consigliabile allegare l'ulteriore documentazione indicata nel modulo, a comprova della dichiarazione e al fine di facilitare l'istruttoria.

Per informazioni generali contattare telefonicamente il: 0141/820206.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Gli uffici del Comune richiedono ai partecipanti al bando di produrre, ove necessario e previsto dalla legge, la documentazione a comprova di quanto dichiarato nella domanda, fissando loro un termine perentorio di adempimento di 15 giorni dalla data della richiesta. Per i lavoratori emigrati all'estero il termine massimo per la presentazione dei documenti è prorogato di ulteriori 30 giorni.

Come previsto dall'art. 6, comma 3, le domande, corredate dalla documentazione acquisita saranno trasmesse, entro l'11/08/2013 alla Commissione per la formazione della graduatoria di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 3 del 17 febbraio 2010.

Le domande saranno punteggiate sulla base del regolamento n. 10/R.

Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.

La Commissione di cui all'articolo 7 della l.r. 3/2010 valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.

Entro quindici giorni dalla sua formazione la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei comuni compresi nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi, nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'A.T.C. in un luogo aperto al pubblico o nel proprio sito informatico.

Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.

Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, sul sito internet del comune, tramite avviso pubblico. Non verranno inviate comunicazioni a mezzo posta.

Entro trentagiorni dalla pubblicazione della graduatoria e dalla ricezione della comunicazione per i lavoratori emigrati all'estero, gli interessati possono presentare ricorso, *in marca da bollo*, alla Commissione, che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.

In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.

Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune di emissione del bando di concorso. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria.

CONTROLLI

La commissione preposta alla formazione delle graduatorie o gli enti competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite. In caso di dichiarazioni false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria.

L'Amministrazione Comunale espletterà tutti gli accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge ed autocertificati.

I controlli, da effettuarsi su tutte le domande, avranno per oggetto:

- dati anagrafici, mediante verifica nella banca dati comunale;
- dati e notizie personali e demografiche;
- dati economici, finanziari e patrimoniali, mediante verifica nella banca dati tributaria (Punto Fisco), banca dati del catasto (Sister), banca dati INPS.

Saranno sottoposti a successive verifiche approfondite le domande che presenteranno:

- a) somma dei redditi Irpef inferiori al canone annuo;
- b) valore ISEE pari a zero;
- c) possesso di proprietà.

Il presente avviso costituisce avvio del procedimento.

AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA

Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il comune ha facoltà di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

L'aggiornamento della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 5, della l.r. 3/2010, può essere effettuato successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, *una volta nell'arco dell'anno solare*, in presenza di nuove domande o di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento.

Il Comune trasmette le domande o le richieste di modificazione presentate alla Commissione, che procede alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione indicato dal comune ai sensi del comma 2.

ASSEGNAZIONI

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

L'assegnazione verrà comunicata tramite lettera A/R. La rinuncia all'assegnazione dell'alloggio proposto che risulta adeguato alla composizione del nucleo familiare, comporta la decadenza della graduatoria o dagli aggiornamenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

Canelli, 29 Aprile 2013

Il Sindaco
Marco Gabusi